


OBBLIGO FORMATIVO



L'OBBLIGO FORMATIVO PUO' ESSERE INTERROTTO TEMPORANEAMENTE PER ESENZIONE NEL CASO DI

Gravidanza/maternità/paternità fino a 3 anni di età del figlio

Grave malattia e/o intervento chirurgico

Interruzione dell'attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi, opportunamente documentata

Altri gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati

Il professionista che abbia superato i 65 anni di età dovrà garantire un impegno formativo, nell'arco temporale di 5 anni, di almeno 40 CFP.

dei 40 CFP almeno 15 CFP dovranno essere di natura deontologica

Per i nuovi iscritti all' albo l'obbligo formativo annuale decorre dal 1^a gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione è applicabile anche nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

L'esonero può essere stabilito dall'Ordine su richiesta del professionista, se iscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso.

Le sanzioni relative alla violazione dell'obbligo formativo non sono applicabili ai professionisti che dichiarino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000, di non esercitare effettivamente la professione del perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 DPR 445/2000 e succ. modif. ed integr. e art. 483 del codice penale.